

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDINI, BOND, BRAMBILLA

Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, concernente il maltrattamento di animali, e altre disposizioni in materia di tutela e di monitoraggio dei rischi per la salute degli animali da compagnia

Presentata il 29 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati diffusi dall'Associazione italiana difesa degli animali e ambiente nel febbraio 2020 in Italia ogni 12 minuti circa un cane viene torturato e ogni giorno sono circa 120 i cani torturati, che spesso muoiono a seguito delle sevizie subite. Il fenomeno della tortura degli animali ha subito una drammatica amplificazione a seguito della sua diffusione mediante i *social network*, che i colpevoli di tali delitti utilizzano per trasmettere le immagini in flagranza di reato, assolutamente ignari e inconsapevoli della gravità delle loro azioni e del dolore che esse provocano.

Il dato che suscita maggiore sconcerto e indignazione è quello relativo all'età dei soggetti che commettono questo tipo di reati: nella maggior parte dei casi, infatti, si

tratta di ragazzi tra i 10 e i 14 anni di età, a conferma di quanto l'educazione e la consapevolezza della dignità di ogni essere vivente siano fattori indispensabili per costruire una cultura del rispetto che, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni, sembra purtroppo non esistere.

La presente proposta di legge parte da uno dei principi fondamentali della filosofia di Gandhi: la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Pertanto, l'obiettivo prioritario è quello di assicurare le condizioni per salvaguardare, rafforzare e promuovere la cultura del rispetto verso gli animali, attraverso un irrigidimento del sistema sanzionatorio, nell'auspicio che questo possa rappresentare, a breve termine, un deterrente e, a medio e lungo termine, la premessa per un cam-

biamento culturale e sociale in materia di rispetto verso gli altri esseri viventi. A tali fini si interviene sul codice penale inserendo tra i reati di maltrattamento degli animali anche quello relativo alla mancata protezione, cura e assistenza degli stessi e prevedendo pene aggravate in caso di lesioni o di morte dell'animale.

La tortura verso gli animali non si manifesta solo con atti oggettivamente violenti ma anche con atti di tipo tecnico-scientifico finalizzati ad « affinare » alcuni tratti morfologici di una razza per ragioni afferenti esclusivamente al *business* correlato al mercato e che, di contro, comportano un deterioramento evidente e graduale dello stato di salute dell'animale e, a volte, la sua morte.

Uno degli esempi più evidenti e drammatici di tale realtà è quello delle razze di cani brachicefali: alcune razze di cani, tra le quali i carlini e i bulldog, sono caratterizzate da un'anomalia del cranio che si manifesta con una sproporzionata larghezza del muso e con l'alterazione delle canne nasali, determinando gravi difficoltà respiratorie e danni a livello sistemico.

La cosiddetta « eugenetica canina » rappresenta una vera e propria piaga, deplorabile quanto silente, intorno alla quale è andato strutturandosi il *business* delle razze canine i cui *standard* morfologici sono decisi in base alle richieste di un mercato costantemente in evoluzione e non tengono assolutamente conto delle esigenze di salute e di salvaguardia degli stessi animali.

Malgrado l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e resa esecutiva dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, abbia stabilito l'esplicito divieto di interventi anche di natura estetica, l'eugenetica non è stata inserita tra gli interventi vietati e, pertanto, continuiamo ad assistere a interventi destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o ad altri scopi non curativi.

Allo scopo di promuovere e di agevolare la cura e l'assistenza degli animali da com-

pagnia, in particolare da parte dei loro detentori, l'articolo 3 della presente proposta di legge prevede che i relativi prodotti e servizi siano soggetti all'aliquota agevolata del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), facilitandone così l'acquisto anche nella consapevolezza che essi sono connessi a un aspetto fondamentale della vita di molte persone. Secondo un'indagine condotta dal Censis nel 2019, infatti, l'Italia è il secondo Paese in Europa per quanto concerne presenza di animali da compagnia nelle abitazioni, con una percentuale del 52 per cento, per un totale di circa 32 milioni di animali da compagnia. Pertanto, sembra opportuno inserire le prestazioni e l'assistenza veterinaria tra quelle soggette a un'aliquota dell'IVA agevolata, insieme ai prodotti alimentari e farmaceutici di destinazione veterinaria attualmente soggetti all'aliquota del 22 per cento, poiché essi non rappresentano beni di lusso, legati quindi a un segmento di utenza ristretto, ma beni necessari per milioni di famiglie italiane detentrici di animali da compagnia. A questo proposito si ricorda il non trascurabile valore terapeutico della presenza di un animale da compagnia in molte famiglie italiane, testimoniato anche dai programmi di *pet therapy* promossi negli ultimi anni dal Ministero della salute sia a livello domestico che nell'ambito delle strutture ospedaliere e di degenza.

Attualmente la disciplina in materia di aliquota dell'IVA applicata ai prodotti per animali, mangimi o prodotti assimilati, è abbastanza varia poiché è strettamente connessa agli elementi che compongono i mangimi o alla loro commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio e risulta necessario procedere a un'armonizzazione: ad esempio, nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, è già prevista l'aliquota agevolata del 10 per cento per i principi attivi per la preparazione e per gli integratori per mangimi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse;

b) all'articolo 544-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Chiunque, con violenza ovvero violando i propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad un animale a lui affidato, o comunque sottoposto alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se dai fatti di cui al quarto comma deriva una lesione grave ai danni dell'animale, la pena è aumentata di un terzo e se deriva una lesione gravissima la pena è aumentata della metà.

Se dai fatti di cui al quarto comma deriva la morte dell'animale quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni dieci. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte dell'animale, la pena è della reclusione di anni quindici ».

Art. 2.

(Obbligo di assistenza)

1. Chiunque detiene un animale da compagnia è responsabile della sua integrità fisica, della sua salute e del suo benessere.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo a chiunque detiene un animale da compagnia di garantire allo stesso le cure e l'assistenza necessarie e adeguate.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 544-*ter*, commi quarto, quinto e sesto, del

codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Imposta sul valore aggiunto agevolata)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

« 18-*bis*) l'assistenza e le prestazioni veterinarie; »;

b) alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) mangimi e alimenti dietetici complementari e prodotti farmaceutici veterinari ».

Art. 4.

(Divieto di alterazione genetica delle razze canine)

1. Le operazioni di alterazione genetica delle razze canine che sono finalizzate esclusivamente a migliorare gli *standard* estetici e che compromettono la salute e il benessere dell'animale rientrano tra le operazioni vietate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e resa esecutiva dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 544-*ter*, commi quarto, quinto e sesto, del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, sono individuate le operazioni di alterazione genetica delle razze canine consentite e alle quali non si applica il divieto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è istituito presso il Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari un comitato tecnico-scientifico avente il compito di raccogliere e di esaminare i dati nazionali relativi alle operazioni di alterazione genetica delle razze canine al fine di individuare le operazioni consentite e quelle vietate ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6.

(Percorsi di supporto psicologico e di recupero)

1. Chiunque sia condannato per i reati di cui alla presente legge è tenuto a seguire percorsi di supporto psicologico e di recupero presso enti e associazioni che si occupano di animali feriti o abbandonati, organizzati previo accordo tra i medesimi enti e associazioni e gli istituti penitenziari.

Art. 7.

(Eventi calamitosi o emergenziali)

1. Al fine di tutelare la sicurezza e il benessere degli animali da compagnia in caso di eventi calamitosi o emergenziali, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la stipulazione di appositi accordi, patti o intese con le associazioni e gli enti di promozione sociale e con le organizzazioni di volontariato che si occupano della tutela degli animali al fine di assicurare un'adeguata informazione sugli eventuali pericoli ai quali possono essere esposti gli animali da compagnia nonché di garantire la realizzazione di adeguate misure di assistenza e di messa in sicurezza degli stessi prevedendo, in particolare, l'attivazione di ser-

vizi di supporto in favore dei cittadini impossibilitati a garantire l'accudimento del proprio animale da compagnia.

2. Al fine di contenere il fenomeno dell'abbandono e di garantire la sicurezza degli animali da compagnia, in caso di eventi calamitosi o emergenziali, per l'intera durata dell'emergenza, nei territori interessati sono istituiti presidi mobili di ricovero e di assistenza gestiti dalle associazioni, dagli enti e dalle organizzazioni di cui al comma 1 operanti nei medesimi territori.

Art. 8.

(Scuole)

1. Il Ministro dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative e progetti al fine di diffondere presso gli alunni e gli studenti la cultura del rispetto verso gli animali, attraverso la conoscenza del mondo animale e l'importanza della cura e dell'accudimento degli animali.

2. Il Ministro della salute promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, in accordo con le regioni e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, incontri formativi e di approfondimento con i medici veterinari e con le associazioni e gli enti che si occupano della tutela degli animali allo scopo di favorire la conoscenza del mondo animale e il rispetto verso gli esseri viventi.

PAGINA BIANCA



18PDL0103630